

APPENDICE

GIUSEPPE CARRIERO

IL DECRETO LEGISLATIVO DI COORDINAMENTO CON LA LEGGE PER LA TUTELA DEL RISPARMIO

Emanato a norma dell'art. 43 della legge n. 262/2005 sulla tutela del risparmio (che delegava il governo a adottare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dei testi unici della banca e della finanza nonché di altre leggi speciali a tale nuovo assetto disciplinare «apportando» al testo legislativo «le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse»), il d. legisl. 29 dicembre 2006, n. 303 (pubblicato in G.U. n. 7 del 10 gennaio 2007, suppl. ord.) appare sostanzialmente scindibile in tre grandi insiemi normativi, corrispondenti agli interventi correttivi apportati ai due testi unici e alla stessa legge sul risparmio (le modifiche alla l. n. 287/1990 per la tutela della concorrenza e del mercato sono invero il frutto delle rinnovate scelte regolamentari), alle quali si aggiungono minimali aggiustamenti a talune leggi speciali.

A dispetto delle apparenze (e del diffuso auspicio a un maggior tasso di stabilità delle regole che governano i delicati mercati bancari e finanziari), il decreto delegato certo non rappresenta la puntata conclusiva del lungo, controverso e ondivago processo di riforma generato dai noti gravi episodi che, muovendo dal dissesto di società con titoli quotati, hanno interessato il mercato finanziario legandosi cronologicamente ad altri eventi di grande rilievo presso la pubblica opinione (dal collocamento di sofisticati prodotti finanziari all'insolvenza di Stati sovrani; da conflitti di interesse «epidemici» a veri e propri scandali finanziari). Sono infatti nel breve periodo attesi ulteriori significativi interventi disciplinari (basti, senza pretesa di completezza, qui solo rammentare il recepimento della direttiva 2004/25/Ce sulle offerte pubbliche di acquisto; quello della direttiva c.d. «*Transparency*» 2004/109/Ce relativa alle informazioni sugli emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati; quello della direttiva c.d. «*Mifid*» 2004/39/Ce relativa ai mercati degli strumenti finanziari; quello della direttiva 2006/43/Ce sui conti annuali e consolidati; quello della direttiva 2006/46/Ce sulla correttezza dell'informazione socie-

taria e altro ancora sotto il versante del diritto europeo dei mercati mobiliari; la prossima riforma delle c.d. *Auhtorities* e la redazione dello «statuto dei risparmiatori e degli investitori» sotto quello del diritto interno). Ciò non potrà non determinare ulteriori significative modifiche dei testi unici di banca e finanza e, in taluni casi, la rivisitazione di scelte recentemente compiute. L'esponenziale accelerazione del processo legislativo, accompagnata dalla scadente tecnica legislativa (che ne costituisce il suo principale effetto), induce alla sovrapposizione e alla confusione di due realtà (quelle della legge e del diritto) ontologicamente e concettualmente distinte, alla precarietà del lavoro dell'interprete, all'incertezza dell'operatore economico e del cittadino. Ne deriva la primazia del momento descrittivo a scapito dell'assetto sistematico e critico. In tale consapevolezza proveremo, nelle pagine che seguono e con i limiti sottesi a questo «aggiornamento», a dare sinteticamente conto dei più significativi contenuti del decreto, suddivisi per ordine di argomenti.

Modifiche al testo unico bancario (art. 1).

Riguardano l'art. 2 T.U.B. attraverso: 1) la modifica della composizione del CICR (ora rappresentato, oltre che dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, «dal Ministro del commercio internazionale, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro dei trasporti»); 2) la facoltà, attribuita al Presidente, di invitare a singole riunioni – oltre ad altri ministri – i Presidenti delle Autorità competenti «quando vengano trattati argomenti, attinenti a materie loro attribuite dalla legge, connessi a profili di stabilità complessiva, trasparenza ed efficienza del sistema finanziario».

Si estendono all'art. 14, 4° comma, riguardo al quale già la l. n. 262/2005 (art. 26, 1° comma) aveva provveduto a trasferire alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro dell'economia in tema di autorizzazione dello stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomu-

nitaria. Permaneva tuttavia l'intesa con il Ministero degli affari esteri, manifestamente non riferibile alla Banca d'Italia. Il decreto correttivo ha perciò provveduto a sostituire all'intesa il parere del Ministero.

Il fondo interbancario di garanzia (art. 45 T.U.B.) era stato soppresso dall'art. 10, 7° comma, d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla l. 14 maggio 2005, n. 80. Con norma difficilmente comprensibile, l'art. 26, 1° comma, della legge sul risparmio trasferiva tuttavia le funzioni del Ministro dell'economia previste dalla norma del T.U.B. alla Banca d'Italia, così operando una sorta di reviviscenza del fondo. Il decreto correttivo (3° comma) opportunamente abroga l'art. 45 T.U.B.

Un intervento significativo riguarda l'art. 53 T.U.B. che, profondamente modificato (e irrigidito) dalla legge sul risparmio in punto di concessione di credito a soggetti collegati, fa registrare un ritorno al passato, a favore della delegificazione, attraverso la riscrittura del suo quarto comma, che rimette alla Banca d'Italia, sulla base delle deliberazioni del CICR, l'individuazione delle condizioni e dei limiti ai quali subordinare l'assunzione di tali attività di rischio. Coerentemente con tale impostazione viene abrogato il comma 4 *bis* (che predeterminava i parametri di riferimento per la individuazione dei limiti quantitativi all'assunzione di rischi nei confronti dei soggetti collegati) dell'art. 53 ed estesa l'applicazione del comma 4 *quater* a ogni tipologia di rapporti di natura economica in conflitto di interessi.

Viene inoltre posto rimedio a un evidente errore del legislatore della l. n. 262/2005 che, nell'aggiungere (art. 13) un periodo al primo comma dell'art. 116 T.U.B., prevedeva la pubblicizzazione di un tasso effettivo globale medio (Tegm) delle operazioni di finanziamento, peraltro determinato secondo le modalità di calcolo del TAEG (che è il costo totale del credito espresso in percentuale annua). Il rinvio deve ora opportunamente riferirsi alla legge anti-usura, ove appunto si prevede il Tegm.

Al 1° comma dell'art. 128 *bis* del T.U.B. (introdotto dall'art. 29, l. n. 262/2005) rubricato alla *Risoluzione delle controversie* è opportunamente sostituita l'espressione «controversie con i consumatori» con «controversie con la clientela». La disciplina di trasparenza bancaria, a soggetto indifferente, trova invero applicazione con riferimento a tutta la clientela bancaria, incluse quindi le persone giuridiche, le imprese e i professionisti. Mette inoltre conto osservare come la limitazione soggettiva configgesse con le recenti evoluzioni della disciplina dell'*Ombudsman* bancario (organismo autopoietico di riso-

luzione stragiudiziale delle controversie), che ha esteso la legittimazione attiva a favore dell'intera clientela delle banche e dei soggetti finanziari aderenti all'accordo istitutivo.

Il penetrante controllo preventivo della Banca d'Italia sulle emissioni di valori mobiliari (art. 129 del T.U.B.) viene, nella nuova formulazione della norma, circoscritto alle sole segnalazioni che, a carattere consuntivo, risultino finalizzate all'acquisizione di elementi conoscitivi sull'evoluzione dei prodotti e dei mercati finanziari. Anche questa modifica è da salutare con favore tanto con riguardo alla ripartizione per finalità dei compiti di vigilanza sancita dalla l. n. 262/2005, quanto al superamento dei problemi interpretativi (stabilità/trasparenza) concernenti il regolamento di confini della previgente disposizione. Mette conto inoltre osservare come anche l'uniformazione del lessico (la rubrica fa ora riferimento alla emissione di *strumenti finanziari* anziché di *valori mobiliari*) semplifichi l'opera dell'interprete. Coerenti con la rivisitazione dell'art. 129 sono l'abrogazione dell'art. 143 e la modifica dell'art. 144 del T.U.B.

Infine, l'8° comma dell'art. 1 modifica (alla lett. *b*) il comma 2 *bis* dell'art. 136 del T.U.B. introdotto dalla legge sul risparmio da un lato eliminando il riferimento alle società collegate con quelle in cui l'esponente bancario svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai fini della disciplina delle obbligazioni contratte, dall'altro espungendo il riferimento alle obbligazioni intercorrenti tra società appartenenti allo stesso gruppo bancario. Si è inoltre provveduto a uniformare il primo comma dell'art. 136 alla disciplina del codice civile (lett. *a*), integrando il rinvio oltre che alla disciplina degli interessi degli amministratori, anche a quelli relativi alle operazioni con parti correlate (art. 2391 *bis* c.c.).

Modifiche al testo unico della finanza (art. 3).

Riguardano, in primo luogo, le «definizioni». Attraverso un'integrazione alla definizione di «prodotti finanziari» (art. 1, lett. *u*), si precisa che «non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari». La previgente loro esclusione dalla definizione di «sollecitazione all'investimento» (art. 1, lett. *t*) ingenerava invero il dubbio che tali contratti potessero comunque costituire «prodotti finanziari» con la conseguenza che, abrogata dalla legge sul risparmio l'esenzione di cui all'art. 100 lett. *f*), potessero essere attratti alla disciplina sollecitatoria. La modifica è perciò fondamentalmente tesa a sgombrare il campo da ogni perplessità interpretativa. Viene corrispondentemente modificata la definizione di cui alla richiamata lett. *t*) e precisato che la sollecitazione all'investimento

comprende il collocamento di prodotti finanziari effettuato tramite intermediari abilitati. È inoltre introdotta una lettera *w bis*) che definisce il contenuto dei «prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione». Altre modifiche, più marginali, sono volte a rimediare a imperfezioni, assenza di richiami a norme o commi introdotti dalla l. n. 262/2005, ad apportare adeguamenti tecnici al testo del T.U.F.

Significative sono invece le integrazioni al T.U.F. conseguenti alla introduzione dell'art. 25 *bis* e alla conseguente attrazione della sollecitazione e del collocamento di prodotti finanziari bancari e assicurativi alle regole di comportamento e alla disciplina dei contratti aventi a oggetto la prestazione di servizi di investimento (artt. 21 e 23). A questo proposito: *a*) il primo comma del menzionato art. 125 *bis* viene modificato nel senso di escludere, per i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, il giudizio di compatibilità precedentemente previsto (art. 3, 4° comma). Quel giudizio, che chiamava in causa importanti problemi di coordinamento tra la disciplina del mercato mobiliare e quella contemplata dal codice delle assicurazioni, era fonte di rilevanti problemi interpretativi relativi al regolamento di confini tra le due discipline. L'intervento normativo, volto formalmente a sancire la prevalenza della disciplina del T.U.F., non abroga tuttavia le disposizioni che, nel codice delle assicurazioni, dettano le regole di condotta cui imprese e intermediari assicurativi devono attenersi nella commercializzazione dei relativi prodotti aventi contenuto finanziario. Essendo le regole contemplate da discipline entrambe speciali, è lecito prevedere che, sul piano interpretativo, potranno continuare a porsi delicate questioni in ordine all'applicabilità del primo o del secondo insieme di norme; *b*) il quarto comma dell'art. 23 del T.U.F. viene integrato attraverso l'espressa esclusione che al collocamento di prodotti finanziari bancari ovvero alle operazioni e servizi che siano componenti bancari di prodotti finanziari (c.d. prodotti misti) compresi nel perimetro applicativo dell'art. 25 *bis* (e dunque sottoposti alle regole di comportamento del T.U.F.) risultino applicabili le disposizioni sulla trasparenza bancaria del Titolo VI T.U.B., eccezione fatta per la disciplina del credito al consumo (art. 3, 3° comma).

Altra importante modifica attiene, sotto il versante considerato, alla estensione della disciplina dell'offerta fuori sede a tutti i prodotti finanziari (che è nozione, lo ricordiamo per inciso, più ampia rispetto a quella di strumenti finanziari. V. ora il ricordato art. 1, 1° comma, lett. *w bis*) emessi da imprese di assicurazione (art. 3, 5° comma).

Ricordato che, *ex art. 3, 7° comma*, il potere di intervento della Consob nel funzionamento del mercato (art. 64 T.U.F.) viene riformulato principalmente nel senso di prevedere talune fattispecie esimenti alla sospensione delle determinazioni (di competenza della società di gestione dei mercati) di ammissione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni (la sospensione non si applica per strumenti finanziari ammessi in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto informativo e per lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni), il decreto di coordinamento provvede alla integrale riscrittura della disposizione di cui all'art. 100 *bis*, rubricata alla circolazione dei prodotti finanziari. La precedente formulazione della norma prevedeva che, qualora l'intermediario avesse acquistato o sottoscritto prodotti finanziari privi di prospetto informativo per essere l'offerta rivolta ai soli investitori professionali e li avesse poi ceduti a investitori non professionali, sarebbe risultato responsabile della solvenza dell'emittente per la durata di un anno dall'emissione dei prodotti (1° comma), salvo il caso di consegna all'acquirente di un documento informativo contenente le informazioni stabilite dalla Consob (2° comma). Sia in ragione delle diffuse critiche alla precedente formulazione (segnatamente in punto di diverso trattamento degli strumenti finanziari rispetto alle obbligazioni *ex art. 2412 c.c.*), sia per problemi di compatibilità con la direttiva Mifid, il testo della norma è stato interamente riformulato dal d. legisl. 29 dicembre 2006, n. 303 e prevede ora: 1) che la successiva rivendita di prodotti finanziari esenti dall'obbligo di prospetto costituisce «ad ogni effetto» una distinta e autonoma sollecitazione all'investimento nel caso ovviamente di integrazione della fattispecie *ex art. 1, 1° comma, lett. t)* del T.U.F. e di esclusione di uno dei casi di inapplicabilità contemplati dall'art. 100 (art. 100 *bis*, 1° comma); 2) che si realizza l'ipotesi sollecitatoria anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di collocamento riservato a investitori professionali siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi dagli investitori professionali (fatte, al solito, salve le ipotesi di esenzione) (art. 100 *bis*, 2° comma); 3) che in tale fattispecie, ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U.F. e di quanto previsto dal codice civile, qualora non sia stato pubblicato un prospetto informativo, l'acquirente «che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale» [cioè il «consumatore», vista l'identità di tale inciso con la definizione *ex art. 3, lett. a)* del codice del consumo] può far valere la nullità del

contratto (nullità perciò «relativa» o «di protezione») e i soggetti abilitati presso i quali è avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato (art. 100 *bis*, 3° comma). Seguono fattispecie di esenzione con riferimento a particolari categorie di titoli di debito (art. 100 *bis*, 4° comma).

Anche questa nuova formulazione della norma non è esente da rilievi critici che, sulla scorta delle avvertenze formulate in premessa, non è possibile svolgere compiutamente. Basti qui solo sollecitare l'attenzione dell'interprete sulla rilevanza o no d'ufficio della nullità (stante la diversa accezione del terzo comma della stessa disposizione all'art. 17 del codice del consumo); sui rapporti tra queste sanzioni civilistiche e quelle in materia di emissione di obbligazioni societarie; sulle possibilità di aggiramento della norma attraverso vendite «frazionate» che godono della esenzione *ex art.* 100 T.U.F.

Opportune modifiche sono introdotte dal nono comma in materia di remunerazione degli amministratori, dirigenti e, in generale dipendenti della società. La disposizione dell'art. 114 *bis* del T.U.F. introdotta dalla l. n. 262/2005 (nota come relativa al controllo della Consob sulle *c.d. stock options*): *a*) viene modificata nella rubrica, opportunamente ora riferita alle informazioni al mercato in materia di attribuzioni di strumenti finanziari (e non, come nel testo previgente, di azioni) a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori; *b*) viene, nel suo primo comma, novellata tanto in punto di specificazione che i piani dei compensi sono determinati dall'assemblea *ordinaria* dei soci, quanto nel senso che l'informazione al pubblico (non più veicolata dalla Consob) deve avvenire almeno quindici giorni prima del termine fissato per l'assemblea, quanto infine nell'ambito soggettivo dei beneficiari; *c*) viene, nel secondo comma, integrata nel suo ambito di applicazione, che non ha quali destinatari i soli emittenti strumenti finanziari diffusi ma anche (e soprattutto) gli emittenti quotati; *d*) viene, infine, radicalmente stravolta nel suo ultimo comma, dove al previgente controllo di merito dalla Consob si sostituisce ora un mero controllo sulle informazioni, rimediandosi così alle numerose critiche in ordine alla possibilità che i poteri precedentemente conferiti potessero addirittura sconfinare in una indebita ingerenza sulla gestione imprenditoriale.

Sempre in tema di informazione al pubblico, il decreto modifica rubrica e contenuti dell'art. 118 *bis* attenuando notevolmente le pregresse tonalità e impostazioni dirigistiche e dell'art. 124 *ter* che attribuiva alla Consob una vera e propria vigilanza sulla veridicità delle informa-

zioni societarie relative all'adempimento degli obblighi assunti nei codici di comportamento. Questa parte della disposizione è stata opportunamente soppressa.

Le altre modifiche che, come l'ultima ora menzionata, hanno a oggetto il Capo II del T.U.F. relativo alla disciplina delle società quotate, riguardano, in estrema sintesi: 1) le deleghe di voto a tutela delle minoranze, riguardo alle quali si fa venir meno il requisito dell'iscrizione del committente nel libro soci da almeno sei mesi (art. 139, 1° comma), così agevolandosi la sollecitazione; 2) l'elezione e la composizione del consiglio di amministrazione (art. 147 *ter*) e dell'organo di controllo (art. 148), dove si rende maggiormente elastica la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati, si abroga la discussa norma sul voto segreto, si effettuano ulteriori interventi correttivi sulla *governance* della società con azioni quotate; 3) le attribuzioni (e le responsabilità) del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili della società (art. 154 *bis*), ora notevolmente mitigate sia quanto al contenuto di atti e comunicazioni, sia quanto al contenuto dell'attestazione (non più di rispondenza al «vero» ma alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili), sia infine quanto ai soggetti, eliminandosi l'obbligo di dichiarazione da parte anche del direttore generale; 4) le società di revisione (artt. 159, 160 e 162 T.U.F.), prevenendosi che il conferimento dell'incarico (da parte dell'assemblea) avvenga su proposta motivata dell'organo di controllo, che l'incarico – come prima della modifica portata dalla l. n. 262/2005 – abbia durata di nove esercizi e non possa essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente, ampliandosi il regime delle incompatibilità e della vigilanza della Consob.

Segue, da ultimo, l'aggiustamento formale delle disposizioni concernenti le sanzioni amministrative.

Modifiche alla legge sul risparmio e alla disciplina della concorrenza (artt. 4 e 2).

L'art. 7 della l. n. 262/2005, modificando l'art. 25, 3° comma, del d. legisl. 17 maggio 1999, n. 153, aveva disposto la sterilizzazione del diritto di voto delle fondazioni bancarie per le partecipazioni superiori al 30 per cento del capitale nelle società bancarie. Ciò all'evidente fine di ridimensionare, attraverso un meccanismo automatico, il potere detenuto in società sottratte (o, comunque, per legge destinate ad esserlo) al loro controllo. Tale norma è ora abrogata dall'art. 4, 1° comma, del decreto di coordinamento con la giustificazione – riportata nella relazione di

accompagnamento – di non imporre misure discriminatorie, di natura quasi sanzionatoria, nei confronti di tale categoria di azionisti.

È opportunamente riformulata (art. 4, 2° comma, lett. a) la previsione del quarto comma dell'art. 19 della legge sul risparmio, nel senso di prevedere che la Banca d'Italia «trasmette» (non più «riferisce») al Parlamento e al Governo (entro il 30 giugno) una relazione annuale (e non più semestrale) sull'attività svolta, allineando così le scadenze temporali contemplate nella norma di legge a quelle generalmente previste per altre autorità di vigilanza. Rimane, tuttavia, aperta la questione del coordinamento di tale prescrizione con quella dell'art. 4, 4° comma, del T.U.B., a norma della quale «la Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza».

I commi 12, 13 e 14 della l. n. 262/2005 sono abrogati (art. 4, 2° comma, lett. b). Contestualmente alla abrogazione di quelle discusse disposizioni (che avevano, con i commi 12 e 13, introdotto il c.d. atto unico di Banca d'Italia e Autorità Garante della concorrenza per le operazioni di acquisizione di partecipazioni rilevanti, ancorché estranee all'acquisizione del controllo, e per le concentrazioni), nel ribadire il principio dell'autonomia delle competenze delle autorità settoriali [art. 2, 1° comma, lett. a) che modifica il 4° comma *sub* art. 20, l. n. 287/1990], viene, dall'art. 2, 1° comma, lett. c) del decreto più ragionevolmente riscritto il quinto comma dell'art. 20 l. n. 297/1990 nel senso di prevedere, limitatamente alle operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono concentrazioni, due procedimenti distinti (da parte delle due Autorità) che si concludono con altrettanti distinti provvedimenti da adottare entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, completa della documentazione occorrente. A questo viene aggiunto (art. 2, 1° comma, lett. d) un comma 5 *bis* il quale prevede (lett. a) che il garante della concorrenza possa, dietro richiesta della Banca d'Italia, fornire una «speciale» autorizzazione in deroga di intese potenzialmente restrittive della concorrenza, peraltro limitata alle «esigenze di funzionalità del sistema dei pagamenti», salvi comunque i criteri della «normale» autorizzazione in deroga *ex* art. 4, 1° comma, l. n. 287/1990; possa inoltre (lett. b) autorizzare (anche qui in deroga e sempre dietro richiesta di Banca d'Italia) concentrazioni anticoncorrenziali per esigenze di stabilità di uno o più dei soggetti coinvolti, risultando spesso, nel settore bancario l'acquisizione di un intermediario in crisi l'unico antidoto alla sua liquidazione. Con la necessità (comma 5 *ter sub* art. 20 cit.) che, con riferimento ad entrambi i casi, venga adot-

tato da parte del garante un criterio di stretta proporzionalità delle autorizzazioni concesse rispetto alle finalità perseguite. Sono corrispondentemente abrogati i commi 7° e 8° del menzionato art. 20, l. n. 287/1990 e, sempre nell'ambito di tale norma, prevista la sospensione del decorso del termine del procedimento in attesa del parere dell'Isvap per operazioni che coinvolgano imprese assicurative (in aggiunta al 4° comma art. 20, l. n. 287 cit.).

Seguono (art. 4, 3° comma) rettifiche al procedimento sanzionatorio reso, dall'art. 24, l. n. 262/2005, omogeneo per le autorità di regolazione dell'attività finanziaria. Queste prevedono: 1) la eliminazione del riferimento alla facoltà della denuncia di parte, che si giustifica con la doverosità (a tutela di interessi generali) dell'apertura dell'istruttoria; 2) la facoltà (non l'obbligo) per l'amministrazione di valutare notizie sottoposte per iscritto da parte degli interessati; 3) l'opportuno richiamo all'art. 187 *septies* del T.U.F., in assenza del quale avrebbe potuto ritenersi la competenza del Tar del Lazio anziché della Corte d'appello per le sanzioni amministrative irrogate per abuso di informazioni privilegiata e manipolazione del mercato.

Un'importante aggiunta alle disposizioni della legge sul risparmio è contemplata dal nuovo comma 6 *bis* dell'art. 24, il quale prevede che, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, Banca d'Italia, Consob, Isvap, Covip e Autorità garante della concorrenza, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave. Trattasi, per la prima volta legislativamente, della introduzione del principio della responsabilità civile delle autorità per danni causati da comportamento commissivi o omissivi. La giurisprudenza, a partire dalla decisiva svolta impressa da Cass. 3 marzo 2001, n. 3132 relativa al c.d. caso «Cultrera», ne aveva invero riconosciuto l'applicabilità. Tuttavia (almeno fino a ora) questa risultava ovviamente circoscritta alle fattispecie esaminate e provocava non poche perplessità in ordine alla gradazione della colpa risultando, da un lato, l'azione risarcitoria (o la sua minaccia) opportuna per garantire il controllo dell'azione del regolatore in un mondo che, sotto questo versante, tollera sempre meno aree di ingiustificate sottrazioni alla tutela di interessi e diritti lesi e, dall'altro, delicata per il rischio di generare, quando estesa a casi di colpa lieve o lievissima (facile da ricostruire *ex post* soprattutto nei comportamenti omissivi) effetti paralizzanti in chi è chiamato a decidere (c.d. *overdeterrence*). Aggiungasi, per ciò che riguarda la Banca d'Italia, che in più occasioni il

Fondo monetario internazionale aveva lamentato l'assenza di meccanismi giuridici in grado di ovviare a quest'ultimo problema, peraltro risolto in altri ordinamenti e con riferimento ad altre banche centrali con l'introduzione di norme limitative dell'azione di danno aquiliano similari alla colpa grave. Oltre a colmare una lacuna, il legislatore del decreto correttivo opera perciò una equilibrata composizione degli interessi in gioco.

Le rimanenti modifiche della l. n. 262/2005 assumono carattere marginale.

Quanto ad altre leggi speciali, mette conto: *a*) segnalare l'adeguamento della procedura sanzionatoria per i bonifici transfrontalieri e per i pagamenti transfrontalieri in euro a quanto previsto dalla legge sul risparmio (art. 5); *b*) la modifica relativa al termine per le società di adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto, ora prorogato al 30 giugno 2007.

ISBN 978-88-13-25975-4

G. ALPA - P. ZATTI - *Commentario breve al codice civile - Leggi complementari* - TOMO II